SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
21 gennaio 1987 *

Nella causa 76/84,

Alessandro Rienzi, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Wouwse Plantage (Paesi Bassi), Plantage Centrum 9, con gli avv. Jacques Putzeys e Xavier Leurquin, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'ufficiale giudiziario Nickts, 17, boulevard Royal,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, assistito dall'avv. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione del 27 giugno 1983, con cui si concede al Rienzi una pensione d'invalidità, nonché della lettera d'accompagnamento in pari data, in quanto in esse si nega il riconoscimento come malattia professionale dell'infermità che ha determinato l'invalidità del ricorrente,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori F. Schockweiler, presidente di sezione, G. Bosco e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: B. Pastor, amministratore

vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 23 aprile 1986,

* Lingua processuale: il francese.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate nell'udienza del 23 ottobre 1986,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 marzo 1984, il sig. Alessandro Rienzi, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha presentato un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione 27 giugno 1983 con cui gli viene attribuita una pensione d'invalidità, nonché della lettera di accompagnamento in pari data, in quanto in esse si nega il riconoscimento dell'infermità che ha determinato l'invalidità del ricorrente come malattia professionale ai sensi dell'art. 78, 2° comma, dello statuto del personale (in prosieguo: « lo statuto »).

2 Si fa rinvio alla relazione d'udienza per quanto riguarda gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, nonché i mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti. Questi elementi del fascicolo sono di seguito riportati soltanto nella misura necessaria per le deduzioni della Corte.

3 Col primo mezzo di ricorso, il Rienzi fa valere che la decisione del 27 giugno 1983 è viziata da contraddittorietà, errore ed insufficienza di motivazione in quanto da un lato vi si afferma che la decisione stessa è fondata esclusivamente sulle conclusioni della commissione d'invalidità che, secondo il ricorrente, avrebbe riconosciuto l'esistenza di un'invalidità dovuta a malattia professionale, e dall'altro si nega l'applicazione dell'art. 78, 2° comma, che deriverebbe necessariamente da tali conclusioni.

4 Col secondo mezzo, il Rienzi deduce la violazione dell'art. 13 dell'allegato VIII dello statuto, la violazione del principio generale « patere legem quam ipse fecisti » e l'eccesso di potere, in quanto discostandosi dalle conclusioni cui secondo il ricorrente sarebbe giunta la commissione di invalidità, l'autorità che ha il potere di nomina (APN) avrebbe usurpato una competenza esclusiva della commissione d'invalidità ed inoltre non avrebbe rispettato il mandato da essa stessa conferito a tale commissione.

5 A sostegno di tali mezzi, il Rienzi fa valere che l'APN ha espressamente incaricato la commissione d'invalidità, come risulterebbe da una lettera del vicedirettore generale del personale e dell'amministrazione in data 15 marzo 1983, di pronunciarsi sull'accertamento della dipendenza da malattia professionale dell'invalidità del ricorrente; che la commissione d'invalidità ha constatato, nelle sue conclusioni del 7 maggio 1983, che l'invalidità del ricorrente « si è manifestata in occasione di fatti precisi intervenuti nell'esercizio delle sue mansioni »; che uno dei membri di tale commissione ha confermato al ricorrente, in una dichiarazione del 6 settembre 1983, che la commissione ha « assimilato la sua malattia ad un'infermità di origine professionale ».

6 A titolo preliminare va osservato che per valutare la fondatezza di tali due mezzi è anzitutto necessario stabilire se la commissione d'invalidità sia competente, a termini dello statuto, non solo a constatare l'esistenza di una malattia che determini un'invalidità, ma anche a definire sotto il profilo giuridico la nozione di malattia professionale, segnatamente nel caso in cui occorra accertare se vi sia un nesso di causalità tra i fenomeni patologici di cui è affetto il dipendente e il legittimo esercizio delle mansioni corrispondenti ad un posto della sua carriera. Qualora si risolva infatti negativamente tale questione, ci si potrebbe pronunciare congiuntamente sul primo e sul secondo mezzo.

7 Va osservato al riguardo che la commissione d'invalidità è composta, secondo quanto stabilito dall'art. 7 dell'allegato II dello statuto, da tre medici e che, ai sensi dell'art. 9 di tale allegato, essa può esaminare, nell'esercizio delle sue attribuzioni, tutte le perizie o i certificati del medico curante del dipendente interessato o dei medici che questi abbia ritenuto opportuno consultare.

8 Quanto alla natura dei compiti di tale commissione, occorre rammentare che, secondo l'art. 13 dell'allegato VIII dello statuto, essa è competente ad accertare l'esistenza di un'invalidità permanente totale che impedisca al dipendente di esercitare mansioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera.

9 Dalla composizione stessa della commissione d'invalidità nonché dalla natura dei compiti ad essa conferiti risulta che essa è esclusivamente competente a formulare giudizi di natura medica. La sua competenza cessa in tutti i casi in cui è necessario procedere ad una qualificazione di indole giuridica.

10 Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 12 gennaio 1983, causa 257/81, K./Consiglio, Racc. pag. 1) la competenza della commissione d'invalidità è limitata al compito di determinare l'origine dell'incapacità al lavoro nonché di accertare « se lo stato patologico del ricorrente abbia un nesso abbastanza diretto con un rischio specifico e tipico, inerente alle mansioni da esso svolte ». Tuttavia, tale rischio può soltanto essere quello inerente a tali mansioni regolarmente svolte.

11 Soltanto l'amministrazione è competente a valutare quali conseguenze giuridiche debbano trarsi dagli accertamenti di natura medica ed in particolare a giudicare, sotto il controllo della Corte, se l'invalidità abbia la sua origine in un comportamento contrario agli obblighi statutari del dipendente.

12 Se questi sono i limiti della competenza della commissione d'invalidità, non si può ritenere che quest'ultima abbia potuto esprimere un giudizio che vada oltre l'accertamento di un nesso causale tra l'invalidità e la malattia derivante da determinati fatti la cui qualificazione sotto il profilo giuridico non competeva alla commissione stessa. Devono essere pertanto disattesi sia il primo che il secondo mezzo, nella misura in cui presuppongono che la commissione d'invalidità sia competente a definire, anche sotto il profilo giuridico, la nozione di malattia professionale.

13 Riguardo all'argomento secondo cui la motivazione della decisione sarebbe insufficiente in quanto non sarebbe fondata unicamente sulle conclusioni della commissione d'invalidità, occorre rammentare che tale motivazione va valutata anche alla luce della lettera d'accompagnamento della decisione, in cui è stato precisato che la formulazione usata dalla commissione d'invalidità non corrisponde ad una delle ipotesi contemplate dall'art. 78, 2° comma. Da tale precisazione emerge chiaramente che l'APN riteneva che non ricorressero gli estremi della malattia professionale. Pertanto il primo mezzo va disatteso anche in quanto fondato sull'insufficienza della motivazione della decisione impugnata.

14 Con il terzo mezzo, il Rienzi fa valere che la decisione esplicita di rigetto del reclamo 13 luglio 1983, emessa il 20 dicembre 1983, prende in considerazione motivi diversi da quelli su cui è basata la decisione 27 giugno 1983, sebbene l'autorità amministrativa che conferma una decisione iniziale non abbia il potere di modificare a posteriori la motivazione.

15 Occorre sottolineare al riguardo che la motivazione della decisione — come si è ricordato sopra — va valutata alla luce della lettera d'accompagnamento e ciò consente di concludere che la decisione 27 giugno 1983 era motivata in riferimento all'insussistenza della malattia professionale. La decisione esplicita di rigetto del reclamo non reca quindi alcuna nuova motivazione in quanto precisa che, derivando la malattia del ricorrente dall'esercizio legittimo e regolare del potere disciplinare dell'APN nei confronti di un comportamento illegittimo del ricorrente, la Commissione non ritiene di potere riconoscere la natura professionale della malattia del ricorrente né di attribuirgli, di conseguenza, i vantaggi che discendono da un siffatto riconoscimento.

16 Poiché la decisione di rigetto del reclamo non contiene quindi una nuova motivazione rispetto alla decisione iniziale, il terzo mezzo va disatteso.

17 Con il quarto mezzo, il Rienzi fa valere che la decisione 27 giugno 1983 è inficiata da sviamento di potere, in quanto, con il rifiuto di riconoscere l'origine professionale della malattia, l'APN avrebbe in realtà inteso sanzionare nuovamente il comportamento assertivamente illegittimo del ricorrente.

18 Per verificare la sussistenza di uno sviamento di potere, è necessario anzitutto accertare se la decisione adottata dall'APN nei confronti del ricorrente non sia una decisione che essa era tenuta ad adottare a norma dello statuto e se quindi l'APN abbia erroneamente considerato, in base all'incontestata relazione della commissione d'invalidità, che non si trattava di una malattia professionale.

19 È pacifico tra le parti che « i fatti precisi intervenuti nell'esercizio delle sue mansioni », che secondo la relazione della commissione d'invalidità hanno dato origine alla malattia del ricorrente, sono connessi all'avvio ed allo svolgimento di un procedimento disciplinare nonché all'irrogazione della sanzione della retrocessione di grado, a seguito dei comportamenti del ricorrente la cui incompatibilità con gli obblighi di un dipendente è stata confermata dalla Corte con sentenza 11 luglio 1985.

20 Spettava all'APN stabilire se i fatti summenzionati, che hanno determinato l'invalidità del ricorrente, costituissero un rischio inerente all'esercizio delle sue mansioni ai sensi della precitata sentenza 12 gennaio 1983 dal momento che tali fatti hanno natura giuridica.

21 Si deve osservare al riguardo che, nel caso di specie, la malattia del ricorrente non è connessa all'esercizio della sua attività professionale ma ai rischi derivanti da comportamenti incompatibili con gli obblighi imposti ai dipendenti dallo statuto, e che sono quindi totalmente estranei al regolare espletamento delle mansioni da parte del ricorrente.

22 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve quindi concludere che l'APN era tenuta, a norma dello statuto, a dichiarare che la malattia da cui era affetto il ricorrente non costituiva una malattia professionale.

23 Ne consegue che anche il quarto mezzo dev'essere disatteso.

Sulle spese

24 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico delle stesse. Ai sensi dell'art. 69, § 3, la Corte, in talune circostanze particolari, può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che essa le ha causato.

25 Occorre ricordare al riguardo che la Commissione ha ammesso che la lettera 15 marzo 1983, con cui essa ha conferito alla commissione d'invalidità l'incarico di esaminare la posizione del ricorrente, era formulata in maniera ambigua ed era tale da lasciar supporre che tale commissione fosse anche competente a pronunziarsi sulla nozione di malattia professionale. Tale ambiguità veniva rafforzata dal modulo prestampato usato dalla Commissione ed allegato a detta lettera che conteneva l'espressione secondo cui « la commissione d'invalidità dichiara che l'invalidità deriva/non deriva da una malattia professionale.

26 Stando così le cose, la Commissione va condannata, a termini dell'art. 69, § 3, del regolamento di procedura, a sopportare il 50% delle spese del ricorrente.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione sopporterà il 50% delle spese del ricorrente.

Schockweiler Bosco Joliet

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 gennaio 1987.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della prima sezione
F. Schockweiler